

**CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE**

ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

Vengono richiamate le condizioni di assicurazione di cui al mod. 5208 INF.in quanto non derogate dalle presenti condizioni particolari:

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Persone assicurate

Con la presente polizza si assicurano:

A) Tutti gli iscritti ai corsi e in possesso di regolare tessera rilasciata dalla sede dell'Associazione.

B) Tutti i docenti dei corsi teorici e di laboratorio che normalmente seguono tutta la durata dei corsi.

N.B. E' in facoltà dell'Associazione estendere la copertura assicurativa anche ai conferenzieri o ai docenti impegnati per una sola lezione, dandone comunicazione come previsto al punto quattro.

C) Tutti i Soci dell'Associazione (fondatori, ordinari, onorari, ecc.) nonché il consiglio direttivo (presidente, vicepresidente, direttore dei corsi, segretario, tesoriere, consiglieri) e il collegio dei revisori dei conti.

D) " si conviene fra le parti che il contraente ha la facoltà di estendere la garanzia assicurativa di cui alle polizze infortuni (proposta) e responsabilità civile anche a soggetti che occasionalmente e temporaneamente partecipano alle attività dell'ente assicurato compreso gite e/o altre manifestazioni culturali e/o ricreative.

Il nominativo di tali soggetti dovrà essere comunicato prima della loro partecipazione all'attività occasionale indicandone il periodo di permanenza in garanzia.

Per tale estensione di garanzia la cui durata è limitata al periodo indicato, dovrà essere corrisposto un premio forfetario pro-capite pari a € **3,00** , premio che sarà regolato al termine dell'annualità assicurativa indicato in polizza ."

2) Ambito della garanzia

L'assicurazione nei confronti delle persone indicate alla Condizione Particolare 1) ai punti:

A) e B) è operante per gli infortuni che possono verificarsi durante la permanenza nei locali dove si svolgono le lezioni e ogni altra attività organizzata dall'Associazione;

durante gli spostamenti collegiali per gite, visite culturali e simili anche all'estero con qualsiasi mezzo di trasporto, purché vi sia la presenza di un rappresentante dell'Associazione;

C) è operante per i rischi connessi alla loro carica e quindi nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Associazione e precisamente: durante le riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché sia documentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio del Contraente, che l'infortunio si è verificato durante gli eventi sopra descritti.

N.B. Se una persona riveste, all'interno dell'Associazione, più cariche tra quelle indicate alla condizione 1) **persone assicurate**, in caso di sinistro si terrà conto dell'attività svolta al momento dell'infortunio esclusa la possibilità di cumulo di indennizzi per la pluralità di cariche.

3) **Casi assicurati**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la garanzia è operante, nei confronti dei singoli Assicurati, per i casi e le somme di seguito elencate e nei termini di seguito descritti:

A) in caso di MORTE art.4.1 A mod. 5208 INF. €

B) in caso di INVALIDITA' PERMANENTE art. 4.1B mod. 5208 INF .fino a €. A parziale deroga dell'art.3.2 delle Condizioni d'Assicurazione mod. 5208 INF. si conviene che l'assicurazione vale anche per le persone di età superiore ai 75 anni per le quali in caso di invalidità permanente viene applicata una franchigia assoluta del 5% ;

C) DIARIA DA RICOVERO art. 4.1 C 3)mod. 5208 INF. €

D) RIMBORSO SPESE DI CURA art.4.1 D mod.5208 INF. fino a €

4) **Identificazione delle persone assicurate - Decorrenza della garanzia per i nuovi inserimenti**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia a Reale Mutua delle generalità degli assicurati, si impegna a fornire l'elenco nominativo di coloro che non hanno aderito all'assicurazione ;detto elenco farà parte integrante del contratto.

In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto)di coloro che non hanno aderito all'assicurazione, si presume che ne sia stata assicurata la totalità.

Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti tenuti dal contraente il quale si impegna ad esibirli in ogni momento agli incaricati della Reale Mutua.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa dovessero essere assicurati nuovi soci o nuovi iscritti , o altre persone, la garanzia nei loro confronti decorrerà:

- a) dalle ore 24 del giorno in cui l'iscrizione ha avuto conferma per gli iscritti e i soci ;
- b) dalle ore 24 dal giorno di spedizione della raccomandata tendente a modificare l'elenco di coloro che non hanno inizialmente aderito.

5) Determinazione e regolazione del premio

Il premio per ogni Assicurato è stabilito in €

Il premio iniziale di polizza è provvisoriamente determinato in base al numero iniziale di Assicurandi dichiarato dal Contraente.

Il premio definitivo di polizza sarà regolarizzato in base alle variazioni pervenute in ordine al numero degli assicurati .

Non verrà effettuata "regolazione premio " **se la variazione del numero degli iscritti sia pari o inferiore al 5%.**

6) Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno identificato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede **30 giorni di dilazione**; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono però liquidati dopo che sia stato pagato il premio.

7) Esonero dalla denuncia di altre assicurazioni sottoscritte dagli assicurati

E' resa operante la condizione aggiuntiva 7.12 del mod.5208 INF.

8) Esonero dalla denuncia di infermità

E' resa operante la condizione aggiuntiva 7.13 del mod.5208 INF.

9) Liquidazione privilegiata per invalidità permanente di grado elevato

A parziale deroga della condizione aggiuntiva 7.8 del mod. 5208 INF., si conviene che la liquidazione prevista sarà erogata nel caso l'invalidità permanente sia maggiore del 65% della totale.

10) Rendita aggiuntiva per invalidità permanente maggiore del 65%

La condizione aggiuntiva 7.9 del mod. 5208 INF., s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

Nel caso in cui l'invalidità permanente accertata sia maggiore del 65% della totale, Reale Mutua in aggiunta all'indennizzo previsto dalla polizza, assicura il pagamento di un assegno di assistenza ammontante € 3.100,00 annue lorde e per la durata di due anni, mediante accensione a favore dell'assicurato di una polizza Ramo Vita della serie Valuta Reale.

La polizza del ramo vita decorre dal giorno di sottoscrizione dell'atto con il quale si accerta il grado di invalidità; il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato 12 mesi dopo l'effetto della polizza vita; la rendita sarà corrisposta a condizione che l'infortunato sia in vita.

11) Rischio in Itinere

La garanzia è estesa agli infortuni che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dalla propria abitazione alla Sede Sociale, o , ad altro punto di incontro stabilito, quando sia diverso dalla sede sociale e viceversa, sia dall'inizio sia dal termine delle riunioni indette dall'Ente Assicurato a scopo didattico e/o ricreativo, compreso l'uso dei mezzi di locomozione pubblici e privati .

Per tale specifica estensione di garanzia è prevista una franchigia assoluta pari al 5% sul caso Invalidità Permanente.

**CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE**

12) Contagio accidentale da virus H.I.V.

In caso di contagio da virus H.I.V., esclusivamente avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in polizza in conseguenza di:

- puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus;
 - aggressioni subite dall'Assicurato;
 - trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessarie da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza;
 - contagio avvenuto in situazioni di soccorso, a soggetti assicurati già portatori del virus H.I.V.;
- Reale Mutua assicura un indennizzo pari a **€ 20.000,00** qualora l'Assicurato sia sieropositivo, secondo gli accertamenti previsti e disposti dalla normativa seguente:

a) L'Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V. a causa di un evento accidentale sopra descritto deve, entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto, darne avviso a Reale Mutua (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o telex o fax indirizzato all'Agenzia che amministra la polizza.

Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata a Reale Mutua una descrizione dettagliata dell'evento, certificata dal Contraente.

Entro sei giorni dall'evento l'Assicurato - fatta eccezione per i casi regolamentati al punto b) seguente - deve sottoporsi ad un primo test H.I.V. presso un centro specializzato indicato dalla Società.

Qualora dal test sia che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; l'assicurazione nei suoi confronti cessa ed il premio di polizza diminuirà a partire dalla scadenza successiva.

Se il primo test immunologico fornirà un risultato negativo, l'Assicurato entro 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test: se da questo sarà che l'Assicurato è divenuto sieropositivo, Reale Mutua liquiderà l'indennizzo previsto dall'assicurazione.

Tutte le spese mediche relative al test H.I.V. sono a carico dell'Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese saranno rimborsate da Reale Mutua.

L'Assicurato ha l'obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio dell'assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico.

Il rispetto rigoroso dei termini della denuncia e degli altri obblighi indicati nei commi precedenti, è essenziale per la validità dell'assicurazione: in caso di inadempienza l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo.

b) in relazione ai rischi coperti dalla presente garanzia e alla procedura di accertamento della sieropositività da H.I.V., si conviene che:

- in caso di aggressione a seguito della quale l'Assicurato, o chi per lui, si trovi in condizioni di non autosufficienza (tali da richiedere l'intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in istituto di cura), l'Assicurato deve:
- sottoporsi al test appena ne abbia avuto la possibilità e comunque entro 180 giorni dall'aggressione;

L'aggressione deve risultare da denuncia (anche contro ignoti) alla autorità competente;

- in caso di trasfusione resa necessaria da evento traumatico, l'Assicurato è esonerato dal 1° test, restando confermata la necessità di sottoporvisi entro i 180 giorni dalla trasfusione; la cartella clinica completa sarà corredo necessario della pratica di sinistro.
- a) Reale Mutua, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente punto a), corrisponde l'indennizzo pattuito.

**CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE**

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Condizioni particolari

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia a Reale Mutua delle generalità degli assicurati, si impegna a fornire l'elenco nominativo di coloro che non hanno aderito all'assicurazione, detto elenco farà parte integrante del contratto.

In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto) di coloro che non hanno aderito all'assicurazione si presume che ne sia stata assicurata la totalità.

Per l'identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti tenuti dal contraente che lo stesso si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, alle persone incaricate da Reale Mutua.

Qualora nel corso dell'anno assicurativo dovessero essere assicurati nuovi soci o nuovi iscritti o altre persone, la garanzia nei loro confronti decorrerà:

- a) dalle ore 24 del giorno in cui l'iscrizione ha avuto conferma per gli iscritti e i soci ;
- b) dalle ore 24 dal giorno di spedizione della raccomandata tendente a modificare l'elenco di coloro che non hanno inizialmente aderito.

Non verrà effettuata "regolazione premio" **se la variazione del numero degli iscritti sia pari o inferiore al 5%.**

- A parziale deroga dell'art.7 delle C.G.A mod.5060/9/FI, si prende atto che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno identificato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 30 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato saranno però liquidati solo ad avvenuto pagamento del premio.
- A parziale deroga dell'art. 6 delle C.G.A. mod. 5060/9/FI la garanzia si intende estesa in tutto il mondo. Per danni avvenuti in paesi extra europei ed extra bacino del Mediterraneo, la garanzia R.C.T. è prestata con la franchigia assoluta di **€ 2.600,00** per sinistro, tale franchigia non sarà applicata nel caso in cui l'azione civile del danneggiato sia promossa davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana.
- La garanzia si intende estesa ai danni arrecati agli oggetti personali dei partecipanti alle manifestazioni indette dall'Associazione e che l'Associazione abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Detta garanzia è prestata con una franchigia di **€ 100,00** ed un massimo risarcimento per sinistro di **€ 1.000,00**. Il risarcimento per anno assicurativo non potrà superare **€ 5.200,00**
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati marche, titoli di credito, valori in genere.

Precisazione

Per quanto non derogato dalle presenti Condizioni Particolari, valgono le normative riportate dagli allegati, nonché MOD. 5060/9/FI RCG -

**CONVENZIONE ASSICURATIVA FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
E
LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
RAPPRESENTATA DALL'AGENZIA DI VENARIA REALE (TO)**

Assicurazione infortuni degli associati durante lo svolgimento delle attività sociali in sede e fuori sede

EVENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE IN EURO		
	PROPOSTA A)	PROPOSTA B)	PROPOSTA C)
MORTE	20.000,00	30.000,00	50.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE	50.000,00	60.000,00	75.000,00
INDENNIZZO PRIVILEGIATO PER I.P. SUPERIORE AL 65%	INDENNIZZO 100%	INDENNIZZO 100%	INDENNIZZO 100%
ASSEGNO DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA PER I.P. TOTALE SUPERIORE AL 65% EROGATO PER LA DURATA DI DUE ANNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIARIA DA RICOVERO	30,00	50,00	75,00
SPESE DI CURA	1.500,00	2.000,00	2.500,00
H.I.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PREMIO PRO CAPITE	2,00	2,50	3,00

Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Ente e personale dei singoli associati verso terzi e fra di loro

MASSIMALI ASSICURATI - L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese:	
- PER SINISTRO	euro 1.000.000
Con il limite:	
- PER PERSONA di	euro 1.000.000
E con il limite:	
PER DANNEGGIAMENTI A COSE DI	euro 260.000
PREMIO ANNUO PRO CAPITE	Euro 0,50
PREMIO MINIMO PER POLIZZA	Euro 150,00

L'ufficio è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e/o delucidazione che potesse occorrerVi.

Referente: Marzia Rolle - Tel. 011 499 27 14 - E mail: agenzia@realevenaria.it

